

Direzione ospedaliera ed un distretto Sanitario per l'ipotesi di ricovero ospedaliero dei pazienti di alcune residenze socio-riabilitative.

Azienda USL Città di Bologna

n. 34/99

Il Centro per i diritti del Malato presso l'Ospedale S. Orsola - Malpighi ha chiesto il mio intervento in favore di una signora la quale, non essendo riuscita a prenotare l'ecografia per la 20^a settimana di gravidanza, si era rivolta ad una struttura privata, ed ora chiedeva inutilmente all'Azienda USL Città di Bologna il rimborso di quanto pagato.

Alla mia segnalazione l'Azienda rispondeva che il rimborso non era possibile in quanto l'ecografia era stata effettuata presso una struttura non accreditata e che, d'altro canto, dal gennaio 1998 non erano ammesse prestazioni specialistiche ambulatoriali in assistenza indiretta.

Insistevo allora nella mia richiesta sottolineando che la signora si era rivolta alla struttura privata per ottenere una prestazione che il Servizio Sanitario era tenuto ad erogare nei tempi previsti dai relativi "Protocolli di accesso per esami di laboratorio e diagnostica strumentale a tutela della maternità", non quindi per sua scelta ma esclusivamente in conseguenza dei disservizi delle strutture pubbliche. In una simile situazione il rimborso del costo della prestazione rappresentava puramente e semplicemente il risarcimento dell'onere ingiustamente sostenuto.

Riesaminata la situazione complessiva, l'Azienda riconosceva che, al di là del dato meramente formale, il diritto alla salute andava tutelato compiutamente, e di conseguenza provvedeva al rimborso totale delle spese sostenute dalla signora.

Azienda U.S.L. Città di Bologna
Distretto Santo Stefano - Savena
N. 429/99

Un'anziana signora ha chiesto il mio intervento in quanto, per ben due volte, aveva sottoscritto un contratto per l'assistenza a casa del proprio marito, anziano e non autosufficiente, nell'ambito del programma di assistenza elaborato dall'Unità di Valutazione Geriatrica del Distretto Santo Stefano - Savena.

Come aveva successivamente appreso, il contributo a lei spettante, in base alla normativa regionale in materia doveva ammontare a £ 20.000 al giorno, mentre in realtà a lei erano state corrisposte soltanto £ 14.000/giorno.

Avendo verificato personalmente la documentazione che l'interessata aveva prodotto, in effetti riscontravo, dall'allegato sia al primo che al secondo contratto, che le prestazioni assistenziali elencate nel programma che costituiva parte integrante del contratto stesso erano ricomprese nella tipologia A), per la quale una deliberazione regionale in materia prevedeva l'assegno di £ 20.000.

Se peraltro poteva essere ipotizzabile, come sostenuto dalla struttura sanitaria, un errore nella barratura del prospetto, risultava difficile ipotizzare un errore ripetuto in due distinte e successive occasioni, anche perché il personale della struttura stessa ben sapeva dell'esistenza di diversi livelli di autosufficienza e di connesse prestazioni.

Nonostante le mie ripetute insistenze il Distretto non ha deflettuto dalla sua posizione, sostenendo sempre la correttezza del proprio operato.

Di fronte alla circostanza inequivocabile che, per ben due volte, la struttura ha predisposto la modulistica contrattuale nel senso di riconoscere le prestazioni maggiori, suscitando così nell'assistito un'aspettativa poi disattesa, una simile presa di posizione non può che lasciarmi completamente dissenziente.

Azienda USL Bologna Sud
Distretto di Casalecchio di Reno
N. 436/99

Un invalido con amputazione bilaterale agli arti inferiori chiedeva al Distretto sanitario competente l'autorizzazione ad acquistare una protesi presso una ditta diversa da quella autorizzata in precedenza, in quanto la protesi predisposta dalla prima ditta era risultata inadeguata.

Alla mia richiesta in questo senso l'Azienda mi informava che aveva già corrisposto al fornitore, per la prima protesi, l'80% del prezzo previsto dal Nomenclatore tariffario.

Ciononostante, si rendeva disponibile a riconsiderare la richiesta del paziente, previa verifica dell'inadeguatezza della protesi originaria, e richiedeva un preventivo a questo fine.

L'Azienda precisava inoltre che, in simili casi, il costo della protesi viene corrisposto direttamente dall'Azienda, alla quale la ditta fornitrice deve intestare ed inviare la relativa fattura.

Apprendevo invece, nel frattempo, che l'interessato aveva già acquistato e pagato questa seconda protesi!

In questo frangente è venuta in luce tutta la sensibilità e disponibilità del Responsabile del Distretto sanitario nei confronti di un paziente che, a causa

della sua grave menomazione, aveva già in passato contestato e rifiutato di collaborare con la struttura.

Il Responsabile infatti, in via eccezionale, ha disposto la sanatoria della situazione provvedendo al rimborso della protesi a favore dell'invalido.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

N. 608/99

Il figlio di due anziani, residenti in provincia di Ravenna ma ospitati in una struttura protetta ubicata nel territorio dell'Azienda USL di Forlì, mi chiedeva di verificare presso l'Azienda USL di Ravenna i motivi per i quali quest'ultima non provvedeva a corrispondere alla struttura stessa gli importi per oneri a rilievo sanitario relativi ai due anziani.

Quale conseguenza di tale omissione, l'interessato ipotizzava che l'istituzione potesse richiedere a lui a lui stesso gli importi relativi.

A seguito del mio intervento, l'Azienda USL di Ravenna chiedeva il parere della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità e Servizi Sociali -, eccependo che l'Azienda USL di Forlì non aveva rispettato il percorso operativo indicato in una circolare regionale del 1997 -in base alla quale l'Unità Valutazione Geriatrica dell'USL di Forlì avrebbe dovuto, prima di adottare i provvedimenti di competenza, contattare il Servizio Assistenza anziani della USL ravennate, anche al fine di valutare le alternative residenziali esistenti nel territorio di residenza degli anziani

La Regione allora, pur riconoscendo l'anomalia dell'iter seguito, faceva presente all'Azienda ravennate che comunque gli oneri socio - assistenziali a rilievo sanitario dovevano ricadere sull'Azienda USL di residenza.

Ribadivo allora al Direttore Generale dell'Azienda USL di Ravenna l'urgenza di corrispondere all'Istituto gli importi dovuti e finalmente, dopo circa un anno, la vertenza veniva risolta positivamente.

Istituto Autonomo per le Case popolari della Provincia di Bologna

N.381/99

A seguito di richieste di intervento da parte di numerosi assegnatari, chiedevo all'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Bologna di farsi carico, in via generale, delle spese di trasferimento sostenute dagli assegnatari stessi in occasione della ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Al riguardo si era infatti determinata una diversità di opinioni tra l'Istituto e la scrivente per quanto concerne l'individuazione del soggetto tenuto a sostenere le spese di trasloco in caso di trasferimento forzato da un'unità abitativa ad un'altra e, a seguito di un colloquio con il Presidente dell'Istituto,

si conveniva sull'opportunità di richiedere il parere dell'Assessorato regionale Programmi d'Area - Qualità Edilizia.

In materia di spese di trasloco, infatti, l'Istituto distingueva due ipotesi: quella di sistemazione temporanea dell'assegnatario in altro alloggio (per la quale l'Istituto si accollava le spese sostenute per trasferirsi nell'alloggio parcheggio, lasciando a carico dell'inquilino le spese per il successivo rientro nell'alloggio originario), e l'ipotesi di trasferimento definitivo, nella quale l'Istituto non contribuiva in alcun modo.

L'unica eccezione era prevista a favore dei nuclei familiari segnalati dai Servizi sociali che, a causa delle loro condizioni socio economiche, non risultassero in grado di sostenere queste spese.

In tutti questi casi, inoltre, l'Istituto affermava di aver ottenuto il consenso dell'inquilino al trasferimento.

La scrivente, peraltro, aveva riscontrato che la situazione era diversa, e che l'Istituto imponeva agli assegnatari di lasciare l'alloggio per procedere alla ristrutturazione dell'immobile: in alcuni casi l'Istituto metteva a disposizione un alloggio parcheggio, in attesa del rientro nell'appartamento originario, mentre in altre condizioni metteva a loro disposizione un altro alloggio a titolo definitivo.

In entrambi i casi, gli assegnatari non avevano avuto alcuna possibilità di scelta tra restare nell'alloggio o andare altrove, era loro concessa solamente la scelta tra alcune proposte di alloggio sostitutivo.

In questo limitato senso l'Istituto poteva parlare di consenso o di richiesta dell'assegnatario, consenso o richiesta che erano peraltro collegati ad un momento successivo nel quale l'assegnatario, dovendo traslocare d'autorità dall'abitazione originaria, individuava quella, tra le soluzioni prospettate, che in qualche modo risultava per lui meno gravosa e penalizzante.

Non esiste nella normativa regionale in materia una disposizione specifica sul punto: da questa circostanza l'Istituto argomentava che tale carenza non gli consentiva di addossarsi l'onere delle spese di trasloco, ma che le stesse dovessero gravare sull'assegnatario.

Al contrario, la scrivente riteneva che l'esistenza di una norma specifica fosse rilevante solamente se diretta ad escludere un obbligo dell'Istituto in tal senso, e non viceversa in quanto, nel silenzio della legge, soccorrevano i principi generali, ed in particolare il principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c..

A seguito della sottoscrizione del contratto di locazione si erano costituiti infatti, a favore dell'assegnatario, alcuni diritti, tra i quali principalmente il diritto al godimento dell'alloggio: l'Istituto si era obbligato a consentire tale godimento, e non poteva modificare unilateralmente la situazione in senso peggiore per la controparte qualora ciò non fosse consentito da disposizioni normative o contrattuali.

Risultava, in ogni caso, discriminatorio ed in contrasto con principi di equità il subordinare l'accollo delle spese di trasloco al tipo di sistemazione abitativa scelta dall'Istituto, distinguendo tra sistemazione provvisoria e sistemazione definitiva e accettare di rimborsare queste spese, e solo in parte, per la prima tipologia.

Al quesito, formulato dall'Istituto nell'aprile 1999, l'Assessorato regionale non ha ancora risposto.

Istituto Autonomo per le Case popolari della Provincia di Bologna
N. 45/99

Il Comitato inquilini del Pilastro mi faceva presente di aver segnalato, ripetutamente ed inutilmente, all'Istituto Autonomo Case Popolari di Bologna la sosta abusiva di un autofurgone, abbandonato da mesi lungo lo scivolo di un immobile di proprietà dell'istituto, e ne richiedeva la rimozione anche per evitare pericoli per l'incolumità di coloro che di lì dovevano transitare.

L'Ente allora comunicava di aver provveduto alla rimozione del mezzo, non senza porre in evidenza che il problema della rimozione dei mezzi abbandonati non è di facile soluzione, potendo integrare gli estremi di varie fattispecie di reati.

Al riguardo desidero sottolineare che già per altre situazioni il citato Comitato inquilini ha chiesto il mio intervento, dimostrando encomiabile senso di responsabilità nel perseguire un miglioramento delle condizioni complessive delle strutture comuni dell'insediamento.

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna
N. 90/99

Una studentessa universitaria mi ha prospettato il disagio che le era derivato dal comportamento tenuto dall'Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario di Bologna in occasione dell'assegnazione, per l'anno accademico 1997/98, di una borsa di studio e di un contributo di lire 300.000 utilizzabile nei servizi universitari di ristorazione. Quest'ultimo importo, unitamente ad una quota di lire 600.000 della borsa di studio, erano stati convertiti in prepagato per l'accesso al servizio ristorativo.

In data 1° giugno 1998 veniva consegnata all'interessata la chiave elettronica caricata del prepagato, pari appunto a lire 900.000 (equivalente a n. 106 pasti).

Nell'ottobre 1998 l'Azienda, dopo aver rilevato che il prepagato non era stato interamente speso, annullava il residuo credito di lire 800.000 circa, in attuazione del comma 5 dell'art. 3 del bando di concorso che prevede:

"L'importo prepagato va esaurito entro l'anno accademico 1997/98; non è prevista alcuna forma di rimborso della quota non utilizzata".

Al riguardo ho fatto presente all'Azienda che tale disposizione poteva trovare piena applicazione solamente se la messa a disposizione del prepagato fosse avvenuta tempestivamente, cioè entro il mese di dicembre 1997 o gennaio 1998, termine fissato dal bando di concorso per la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Nel caso di specie, al contrario, l'interessata aveva ottenuto la chiave soltanto il 1° giugno, potendo così utilizzarla soltanto per il periodo giugno-settembre, tra l'altro periodo estivo nel quale, come è noto, non si tengono lezioni e gli studenti rientrano nella loro città di residenza.

Alla mia richiesta di rimborsare all'interessata almeno la quota della borsa di studio, pari a lire 600.000, l'Azienda replicava che nel provvedimento ministeriale che definisce gli importi e le modalità delle borse di studio non vi è alcun riferimento al fatto che lo studente usufruisca effettivamente del servizio!

L'Azienda faceva altresì presente che il riconoscimento della borsa di studio alla studentessa era rimasto in sospeso fino all'aprile 1998, per mancanza di una dichiarazione sulla propria posizione reddituale. In quel momento l'Azienda aveva stabilito l'assegnazione della borsa di studio e attribuito parte della quota di prepagato (lire 300.000), mentre le restanti lire 600.000 erano state caricate sulla chiave elettronica nel maggio 1998.

Anche se la comunicazione personale era stata inviata solamente nel giugno 1998, la studentessa avrebbe potuto avere notizia dell'assegnazione dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Pur comprendendo le difficoltà nelle quali si trova ad operare l'Azienda, devo rilevare che la vicenda sembra emblematica di una certa rigidità da parte della struttura nella gestione delle provvidenze a lei demandate.

L'Azienda avrebbe infatti dovuto rendersi conto fin dall'inizio che la posizione della studentessa che aveva ritirato (o avrebbe potuto ritirare) la chiave del prepagato nel maggio-giugno 1998 era ben diversa da quella dello studente che aveva ricevuto lo stesso beneficio fin dall'inizio dell'anno accademico, e avrebbe dovuto trovare, fin da allora, una soluzione adeguata alla situazione che si era creata.

La soluzione da me prospettata (quella di restituire la quota parte di prepagato che atteneva alla borsa di studio, pari a lire 600.000), mi sembrava equa ed accettabile. Non posso non rilevare che, comunque, mentre la scrivente si è fatta carico di trovare una soluzione concreta, l'Azienda non ha trovato di meglio che arroccarsi dietro al dettato dei decreti ministeriali, senza cercare di risolvere in qualche modo il problema.

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna
N. 747/99

Una studentessa universitaria otteneva un contributo per un soggiorno studi presso un'università della California.

Successivamente la stessa faceva domanda per la borsa di studio ordinaria, ritenendo che le fosse consentito dall'art. 5, comma 3, del bando di concorso, il quale prevede che "Gli studenti che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale dell'Università usufruiranno della borsa di studio come Fuori Sede se presentano l'autocertificazione di domicilio all'estero e qualora il soggiorno sia di una durata non inferiore a 9 mesi."

Arrivava, invece, la conferma della borsa di studio ordinaria, ma come pendolare. Il padre allora chiedeva delucidazioni ad un funzionario dell'ARSTUD, ricevendo assicurazioni che l'errore sarebbe stato corretto.

Dopo alcuni mesi senza notizie, riceveva la comunicazione, con lettera spedita per posta normale, che la figlia non aveva diritto all'integrazione come fuori sede, in quanto quella norma si riferiva solamente agli studenti che comunque erano fuori sede; a parere dell'amministrazione doveva venir presa in considerazione la distanza (in Italia e non più all'estero come prevede il 3° comma dell'art. 5) tra la sede dell'Università e la residenza italiana dello studente.

L'interessato insisteva, ma inutilmente.

Successivamente l'ARSTUD comunicava che la borsa di studio sarebbe stata ridotta con l'erogazione del trattamento previsto per lo studente residente in sede, e non quello più elevato spettante allo studente pendolare, con riserva peraltro di revocare anche quest'ultima per incompatibilità tra borsa di studio e contributo per la California!

L'ARSTUD ha risposto alla mia richiesta di notizie rifacendosi ad un parere reso dal Servizio Affari legislativi e Legali della Regione Emilia-Romagna, secondo il quale l'incompatibilità con benefici analoghi sussiste qualora i benefici vengano erogati con le stesse motivazioni.

Le argomentazioni dell'Azienda, in buona sostanza, potrebbero forse essere condivisibili sotto il profilo dell'opportunità se non ci si trovasse di fronte ad una normativa inequivocabile la quale, all'art. 4 dà la nozione di studente fuori sede, studente pendolari, e studente in sede, e che al contrario, nel successivo art. 5, comma 3, individua una situazione alla quale ricollega, tout court, il diritto dello studente ad usufruire della borsa di studio come fuori sede.

A questo riguardo l'Azienda afferma che tale norma riguarda gli studenti che non usufruiscono già di altre provvidenze che abbiano il fine di coprire le spese di soggiorno all'estero, senza peraltro dare atto di quali siano queste diverse ipotesi e senza considerare che il bando di concorso, al riguardo, non prevedeva assolutamente una simile puntualizzazione.

A me pare che il comportamento complessivo dell'Azienda sia stato sommamente incoerente, oltretutto illegittimo, in quanto la stessa da un lato ha affermato l'incompatibilità di benefici analoghi, e dall'altro peraltro ha attribuito alla studentessa la borsa di studio come studente in sede.

Delle due l'una: o esisteva una situazione di incompatibilità, e allora non doveva essere corrisposta alcuna borsa di studio; se, al contrario, l'incompatibilità non sussisteva, si doveva applicare il 3° comma dell'art. 5 del Bando, e corrispondere all'interessata la borsa di studio come fuori sede.

In ogni caso, resta la considerazione che l'istruttoria finalizzata all'erogazione della borsa di studio è stata posta in essere con modalità che appaiono contraddittorie e poco chiare, e comunque tali da ingenerare nell'interessata legittime aspettative successivamente vanificate.

Molto opportunamente, nel bando di concorso per l'anno 1999/2000 l'ARSTUD ha previsto espressamente questa incompatibilità.

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna N. 997/99

Mi è stato richiesto di intervenire al fine di verificare la legittimità di un bando di gara per l'appalto di alcuni lavori predisposto dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Bologna.

Esaminata la doglianza, esprimevo all'Azienda le mie perplessità basate su un duplice ordine di considerazioni.

Da un lato osservavo che alcune clausole del bando prevedevano requisiti di partecipazione più ristretti di quelli indicati dalla normativa in materia (legge n. 109/1994 e D.P.C.M. n. 55/1991), in modo tale da configurare limitazioni al principio della libera concorrenza.

La possibilità di inserire nei bandi di gara le clausole necessarie al perseguimento delle finalità dell'amministrazione, infatti, non significava che la stessa potesse predisporre il bando di gara liberamente, senza il rispetto dei criteri generali dettati dal D.P.C.M. n. 55/1991.

Né a tale risultato si poteva pervenire neppure argomentando dalla diversa dizione contenuta nella legge n. 415/1998 (con la quale l'inciso contenuto nella legge n. 109/94 "La partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dal D.P.C.M. n. 55/91" veniva modificata in "la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base ... al D.P.C.M. n. 55/91").

Le due forme verbali, infatti, non presentavano alcuna rilevante differenza lessicale, né risultava in alcun modo una specifica intenzione del legislatore di introdurre una simile modifica sostanziale nel senso appunto di limitare l'applicabilità del DPCM: per la verità, neppure la Relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge né la circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici contenevano elementi in questo senso.

La seconda considerazione concerneva la pertinenza e congruità delle clausole aggiunte rispetto alla finalità che si assumeva di voler raggiungere con il loro inserimento.

La previsione di un fatturato complessivo triennale di ben tre volte superiore al limite massimo previsto dalla legge non appariva, infatti, un criterio idoneo a fornire garanzie oggettive di capacità della ditta ad eseguire lavori aventi peculiarità specifiche: l'immobile infatti doveva essere adibito a residenza studentesca, ed inoltre era situato in un contesto di centro storico, in una zona di notevole pregio urbanistico.

Ugualmente, la richiesta di attestare la corretta esecuzione di lavori di ristrutturazione (quali che fossero, e in qualsivoglia contesto eseguiti), non forniva alcuna garanzia per quanto riguardava l'idoneità ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, posto che l'attestazione poteva riguardare lavori svolti in periferia e comunque in contesti urbani diversi.

L'Azienda non ha condiviso le mie argomentazioni.

Ha anzi ribadito che la scelta di introdurre parametri di partecipazione diversi rispetto a quelli fissati dal decreto citato, discendeva dalla peculiarità e difficoltà degli interventi di ristrutturazione da porre in essere su un edificio del centro storico e con tempi estremamente ridotti rispetto alla complessità delle opere, ed ha sostenuto che si trattava di interventi diversi dalle normali opere edilizie, tali da richiedere un'altissima specializzazione e una corrispondente affidabilità imprenditoriale.

I parametri indicati, a suo dire, erano perfettamente coerenti rispetto al fine che si intendeva conseguire, e non erano limitativi della par condicio né ostativi ad un'ampia presentazione di domande.

A questo punto, riscontrando di non aver margini di manovra, ho comunicato all'Azienda la chiusura del procedimento pur trovandomi in disaccordo con le sue conclusioni, le quali del resto, a suo dire, erano supportate da alcune pronunce giurisprudenziali che, a mio parere risultano, ad un attento esame, piuttosto suffragare il mio convincimento.

5. Alcune esemplificazioni di interventi svolti dal Difensore civico regionale nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n. 127

Ministero delle Finanze

Centro di Servizio Imposte Dirette ed Indirette di Bologna

N. 618/98

Chiedeva il mio intervento un'anziana signora lamentando l'insostenibilità della situazione nella quale sia lei che il figlio si trovavano da diversi anni.

Agli stessi infatti venivano ripetutamente notificate cartelle di pagamento intestate al rispettivo marito e padre, nonostante che alla morte di quest'ultimo entrambi avessero rinunciato alla chiamata di erede. La signora inoltre, prima del matrimonio aveva stipulato atto di costituzione di dote e, successivamente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, aveva optato per il regime di separazione dei beni.

Tali circostanze erano state fatte ripetutamente presenti al competente ufficio esattoriale.

Esistevano quindi tutti i presupposti per non dover temere alcunché. Invece, dopo la notifica delle cartelle esattoriali si presentava regolarmente presso la loro abitazione l'ufficiale esattoriale addetto alla riscossione, il quale sottoponeva a pignoramento mobiliare i pochi beni esistenti, di proprietà del figlio del defunto come da fatture regolarmente esibite.

La signora aveva già percorso con scarso esito altre strade: infatti, ogni qualvolta veniva notificata una cartella esattoriale o avveniva un pignoramento, l'interessata era costretta a rivolgersi ad un legale per proporre ricorso alla Commissione Tributaria provinciale od opporsi al pignoramento avanti al Pretore di Bologna.

Tutto questo, come è intuibile, comportava un consistente onere per la signora, ultrasessantenne e titolare di pensione di modesta entità, oltreché inevitabili ripercussioni per il suo sistema nervoso e cardiocircolatorio.

Il mio intervento, inizialmente diretto nei confronti della Direzione Regionale delle Entrate, veniva trasmesso per competenza al Centro di Servizio II. DD. e Indirette di Bologna.

Per diversi mesi è intercorsa un nutrita corrispondenza tra la scrivente e l'ufficio finanziario: quest'ultimo difendeva la correttezza dell'operato dell'esattore, il quale avrebbe l'obbligo di procedere esecutivamente sui beni mobili rinvenuti nell'ultima abitazione del debitore defunto (qualora non venisse dimostrato nei modi di legge la loro appartenenza a persone diverse dal debitore), anche se nella stessa abitazione continuano ad abitare i familiari di lui, a nulla rilevando la rinuncia all'eredità del defunto.

Il concessionario infatti avrebbe agito non nei confronti dei ricorrenti, bensì nei confronti del de cuius e dei suoi beni, situati nella sua ultima abitazione: tali beni si presumevano, infatti, fino a prova contraria, appartenenti al debitore defunto.

La problematica da me posta, invece, non verteva tanto sulla legittimità dell'operato del concessionario, quanto piuttosto sull'operato dell'ufficio impositore, il quale solo aveva il potere-dovere di procedere all'annullamento, in via di autotutela, delle cartelle esattoriali per debiti del defunto, a fronte della comprovata estraneità dei familiari non eredi.

La costante giurisprudenza in materia tributaria, infatti, riconosce che colui che ha tempestivamente e validamente rinunciato all'eredità, non rivestendo

la qualità di erede, ha pieno diritto di contestare la legittimità di notifiche di avvisi di accertamento e cartelle esattoriali concernenti debiti tributari del defunto.

Ed anche se è ben vero che gli interessati potevano proporre opposizione al pignoramento davanti al giudice, ciononostante l'atteggiamento dell'amministrazione finanziaria (che, pur potendolo, non aveva posto in essere i provvedimenti necessari per la risoluzione della vertenza) la esponeva al rischio di un'azione di responsabilità, ed in ogni caso si qualificava come esempio di cattiva amministrazione.

D'altro canto, la rinuncia all'eredità, disposta con atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, faceva anche fede sulla circostanza che i rinunzianti non avevano acquisito la disponibilità di beni già del defunto.

Conseguentemente si doveva ritenere che i beni presenti nell'abitazione del soggetto che aveva rinunciato all'eredità fossero di sua proprietà, sicché la presunzione di appartenenza operava a suo favore, e non contro di lei.

Doveva, pertanto, essere l'amministrazione finanziaria a dare prova dell'appartenenza al de cuius dei beni presenti presso l'abitazione dei familiari, e non viceversa.

La controversia sembrava avviata a conclusione verso la fine dell'anno 1999, allorché il Centro di Servizio, pur ribadendo in linea di principio le sue posizioni, mi faceva presente che avrebbe proceduto alla revoca del pignoramento, stante l'esiguità del valore dell'unico bene per il quale gli istanti non avevano dimostrato la proprietà esclusiva

Mentre mi accingevo a chiudere la pratica, peraltro, mi giungeva notizia che agli istanti era stato notificato un ennesimo avviso di mora.

Mi premuravo allora di far presente tale circostanza al Centro di Servizio, che aveva appena riconosciuto l'inutilità di procedere ad esecuzioni nei confronti dei familiari del debitore d'imposta, e ribadivo ancora una volta l'opportunità di procedere all'annullamento d'ufficio di questo avviso di mora, anche al fine di scongiurare che gli interessati agissero per il risarcimento dei danni, eventualità oggi assai più praticabile di un tempo a seguito della recente giurisprudenza in merito delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Finalmente l'ufficio fiscale ordinava al Concessionario di revocare il pignoramento in corso, e di astenersi dall'intraprendere nuove procedure esecutive relativamente a quella certa pretesa tributaria.

A conclusione di questa interminabile vicenda, mi corre l'obbligo di sottolineare che l'Ufficio finanziario non ha risolto la controversia sulla base di motivazioni giuridiche, magari aderendo anche in parte alle argomentazioni della scrivente: l'Ufficio al contrario non ha deflettuto assolutamente dalla sua posizione originaria, ma ha chiuso il caso sulla base

di meri elementi di fatto che sconsigliavano, nel caso di specie, la prosecuzione della procedura esecutiva in quanto improduttiva.

Per questo motivo non ritengo di poter considerare questo intervento tra quelli risolti positivamente con la collaborazione dell'amministrazione.

Ministero delle Finanze

Primo Ufficio delle Entrate di Bologna

N. 852/99

Una signora lamentava che, dopo la morte del convivente, le venivano notificate cartelle esattoriali e avvisi di mora per il pagamento di bolli auto intestati a lei, nonostante che non fosse mai stata proprietaria dell'autovettura e nonostante che non fosse erede del de cuius.

Il Primo Ufficio delle Entrate di Bologna, dopo aver verificato la situazione, comunicava di aver provveduto allo sgravio della cartella esattoriale richiesto dalla contribuente.

Ministero delle Finanze

Quarto Ufficio delle Entrate di Bologna

556/99

Nel maggio 1988 un cittadino aveva presentato all'ex Intendenza di Finanza di Bologna istanza di rimborso della tassa automobilistica per l'anno 1988, in quanto pagato due volte.

Un suo sollecito all'ex Sezione staccata di Bologna nel 1995 non aveva ottenuto alcun riscontro.

Su richiesta del cittadino ho allora interessato il Quarto ufficio delle Entrate di Bologna, il quale mi ha confermato la difficoltà di reperire la documentazione a suo tempo prodotta dal contribuente, posto che la relativa pratica per ben due volte era stata trasferita da una sede all'altra, e richiedendo copia dell'istanza e relativa documentazione a suo tempo presentate.

L'interessato aderiva prontamente alla richiesta e, nel giro di un paio di mesi, otteneva il rimborso delle spettanze.

Ministero delle Finanze

Ufficio delle Entrate di Imola (Bologna)

N. 535/99

Nel corso di un intervento diretto ad ottenere il rimborso delle imposte di registro ed altro, ho potuto riscontrare l'efficienza e l'economicità dell'azione posta in essere dall'Ufficio delle Entrate di Imola (Bologna).

Quest'ultimo ha annullato, infatti, un avviso di accertamento nelle more della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, adita dagli interessati, in considerazione delle motivazioni contenute in altra decisione della stessa Commissione su di un caso analogo.

La determinazione dell'Ufficio è stata motivata con la valutazione costi - benefici della procedura processuale, nonché con la considerazione dell'intervenuta modifica legislativa in materia e le conseguenti direttive impartite dalla Direzione Regionale delle Entrate.

Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Entrate
Ufficio del Registro di Ferrara
N. 71/99

Un cittadino mi chiedeva di verificare la correttezza dell'operato dell'Ufficio del Registro di Ferrara, il quale lo aveva invitato a provvedere al versamento della somma occorrente per la regolarizzazione di una domanda da lui inviata in carta libera ad un Comune.

Nel mio intervento sottolineavo allora preliminarmente che l'istanza, contenendo una richiesta di informazioni su determinati provvedimenti di quella amministrazione, era riconducibile al procedimento di accesso ai documenti amministrativi: come tale, sembrava da escludere che fosse dovuta l'imposta di bollo, così come del resto ritenuto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare del 28/02/1994.

Dall'esame della normativa dettata dalla legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 352 del 1992, infatti, si doveva concludere che l'imposta di bollo era dovuta soltanto nell'ipotesi di richiesta di copia in forma autentica.

L'ufficio del Registro condivideva le mie argomentazioni e le comunicava all'amministrazione interessata con l'invito a formulare eventuali osservazioni. Nel silenzio dell'Ente, l'ufficio finanziario ha annullato la propria richiesta.

Ministero delle Finanze
Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Bologna
N. 327/99

A seguito di una segnalazione in tal senso, ho richiesto all'Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato di Bologna notizie circa la procedura seguita in occasione del deposito di atti da parte di privati.

Mi era stato infatti fatto presente che un cittadino, avendo richiesto la ricevuta dell'avvenuto deposito di un'istanza, aveva ottenuto soltanto l'apposizione di un timbro dell'ufficio su una copia di esso, senza peraltro

alcuna indicazione della data e soprattutto senza sottoscrizione del responsabile del procedimento. A seguito delle sue insistenze aveva potuto solamente conoscere il numero di protocollo attribuito al documento prodotto.

Facevo allora presente al predetto Ispettorato che, qualora la circostanza corrispondesse al vero, la procedura seguita era in contrasto con le previsioni contenute nel D.M. n. 678/1994, che disciplina i procedimenti amministrativi di competenza dell'amministrazione finanziaria: questa disposizione, infatti, stabilisce che, all'atto della presentazione di una domanda con la quale viene attivato un procedimento, l'ufficio è tenuto al rilascio di una ricevuta contenente i dati di riscontro dell'avvio stesso, compresa ovviamente l'indicazione della data.

Tale disposizione, del resto, costituisce applicazione di un principio generale già rinvenibile nel nostro ordinamento anche prima della legge n. 241 del 1990.

L'Ispettorato Monopoli faceva allora presente che l'episodio era frutto di un errore di un dipendente, avvenuto in assenza del responsabile del procedimento e prontamente sanato con l'invio della prescritta ricevuta.

Ministero dell'Interno Prefettura di Bologna

Anche per l'anno 1999 è proseguita una fattiva collaborazione con i vari uffici della Prefettura di Bologna, in particolare con l'ufficio invalidi civili, con l'area contabile finanziaria e con l'ufficio Depenalizzazioni del codice della strada.

Le richieste di intervento sono state risolte in tal modo entro tempi ristrettissimi e con il minimo di formalità, spesso solamente attraverso alcune telefonate, con intuibile soddisfazione per i cittadini.

Ministero dell'Interno Prefettura di Rimini N. 831/99

Il Difensore civico del Comune di Riccione mi segnalava che presso l'Ufficio invalidi civili della Prefettura di Rimini giacevano ben 1.600 pratiche arretrate relative al pagamento, in favore degli eredi, dei ratei maturati e non riscossi da invalidi civili deceduti, e si faceva interprete dell'esasperazione manifestata al riguardo da numerosi cittadini di quella città.

Chiedevo allora informazioni alla citata Prefettura. Mi veniva risposto che tale stato di cose era conseguenza del cospicuo arretrato (circa 1.350 pratiche) "ereditato" dalla Prefettura di Forlì all'atto della costituzione di

quell'ufficio, nonché della carenza di un adeguato numero di impiegati da adibire a quel servizio.

Queste circostanze avevano consentito di concludere le pratiche arretrate solamente fino a tutto il 1996.

La Prefettura assicurava peraltro che l'urgente definizione di tali pratiche costituiva obiettivo prioritario della struttura, e che comunque la situazione era stata rappresentata agli uffici competenti per le opportune valutazioni.

Attesa la genericità delle assicurazioni fornite, chiedevo allora di indicarmi, se pure in via orientativa, i tempi di definizione delle pratiche arretrate.

Con mia grande sorpresa, il Prefetto di quella città, con lettera senza protocollo e data, rispondeva alla mia richiesta: *"...si conferma il contenuto della lettera in data ... di cui ad ogni buon fine si allega copia"*.

Al riguardo non posso che sottolineare la mancanza di collaborazione, unita alla scarsa sensibilità istituzionale, manifestate da un soggetto che pur ricopre un'altissima carica, di fronte ad un'altra autorità che legittimamente ha richiesto notizie su una problematica di grande rilievo sociale.

Ministero dei Trasporti

Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione Ufficio provinciale di Bologna

N. 220/99

Un cittadino lamentava di aver avviato fin dal 1998 la procedura per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, pagando altresì le relative spese, ma di aver appreso nel 1999 che la sua richiesta non poteva essere presa in esame per l'impossibilità di effettuare le riunioni nella quali disporre queste iscrizioni, in quanto il Comitato a ciò preposto era scaduto.

Tenuto anche conto del fatto che il privato, in previsione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, si era economicamente impegnato per l'acquisto di un autocarro, ho chiesto all'Ufficio Provinciale di Bologna notizie in merito.

Con grande sollecitudine questo Ufficio mi ha comunicato che l'amministrazione aveva ben presente la situazione di grave disagio per gli utenti, ed aveva predisposto in via di urgenza soluzioni tese ad ovviare all'inconveniente fino all'insediamento dei nuovi organismi.

In particolare, i direttori degli Uffici Provinciali della Motorizzazione erano autorizzati, dopo aver verificato il completamento dell'istruttoria da parte degli organi a ciò preposti, a rilasciare i provvedimenti di competenza, fatta salva la ratifica da parte del nuovo Comitato e con riserva di revoca in caso di irregolarità nella documentazione prodotta a sostegno della richiesta.

Ministero dei Trasporti**Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione****Ufficio provinciale di Ravenna**

N. 11/99

Un cittadino extracomunitario si è rivolto a questo ufficio segnalando che era stato fermato e multato dalla Polizia municipale di Cesenatico perché in possesso di patente non idonea alla guida di un autocarro.

L'interessato mi faceva presente che la propria patente originaria, rilasciata in Svizzera, comprendeva anche l'abilitazione alla guida di autocarri, in analogia alla patente italiana di categoria E. Egli non comprendeva pertanto perché, in sede di conversione, non gli fosse stata riconosciuta analoga autorizzazione alla guida.

L'interessato aveva inutilmente fatto presente tale circostanza agli agenti accertatori. Si era poi rivolto agli Uffici della Motorizzazione ma senza esito, in quanto, trattandosi di patente convertita nel 1998, il relativo incartamento era giacente presso la Prefettura di Ravenna.

Ho quindi interessato la Prefettura di Ravenna, la quale con la massima sollecitudine ha trasmesso l'intero incartamento alla Motorizzazione. Quest'ultima, dal canto suo, riscontrato l'errore a suo tempo intervenuto, ha prontamente riconosciuto all'interessato anche l'abilitazione alla guida della cat. E.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale**Sede di Bologna**

N. 297/98

Nel dicembre 1996 l'INPS comunicava ad una pensionata che, dato che era titolare di un secondo trattamento pensionistico per il quale le veniva erogata l'indennità integrativa speciale, la pensione attualmente in godimento avrebbe dovuto essere ricalcolata in diminuzione; correlativamente, l'Istituto avrebbe provveduto al recupero delle somme non dovute corrisposte indebitamente per il passato.

L'assicurata allora ricorreva al Comitato provinciale, eccependo di aver informato l'Istituto, all'atto della domanda della pensione di vecchiaia, sull'esistenza di un altro trattamento pensionistico e chiedendo, in via subordinata, l'applicazione della prescrizione decennale.

Nel dicembre 1997 l'Istituto notificava alla pensionata che, in applicazione dell'art. 1, comma 260 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997), avrebbe proceduto al recupero delle somme dovute, nell'importo stabilito dalla norma.

Il mio intervento si è limitato a chiarire il presupposti e la portata del diritto dell'Istituto di ripetere le somme indebitamente percepite dalla pensionata.